

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA, PREVIA RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO FARNESIANA IN VIA DI VITTORIO

Codice identificativo di gara (CIG):8968110E7A

CUI: S00229080338202100049

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. **PREMESSE**
 - 1.1. Accesso, registrazione ed utilizzo della procedura telematica
 - 1.2. Presentazione di offerta
 - 1.3. Dotazione informatica per partecipare alla procedura
 - 1.4. Comunicazioni
 - 1.5. Oggetto di gara
 - 1.6. Durata e tempi per l'esecuzione della progettazione e dei lavori
2. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI**
3. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
 - 3.1. Requisiti generali
 - 3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 3.3. Requisiti di idoneità
 - 3.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 3.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 3.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei
 - 3.7. Avvalimento
 - 3.8. Subappalto
4. **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
 - 4.1. Modalità di sottoscrizione digitale
 - 4.2. Contenuto della busta "documentazione amministrativa"
 - 4.2.1. Domanda di partecipazione
 - 4.2.2. Documento di gara unico europeo
 - 4.2.3. Cauzioni provvisorie
 - 4.2.4. Garanzia definitiva
 - 4.2.5. Codice passoe
 - 4.2.6. Ricevuta del versamento di € 200,00 ad anac
 - 4.2.7. Dichiarazione di sopralluogo
 - 4.2.8. Documentazione eventuale
 - 4.3. Contenuto della busta "offerta tecnica"
 - 4.4. Contenuto della busta "offerta economica"
 - 4.5. Soccorso istruttorio
5. **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**
 - 5.1. Apertura della busta "documentazione amministrativa"– verifica documentazione amministrativa
 - 5.2. Commissione giudicatrice
 - 5.3. Apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche
 - 5.4. Verifica di anomalie delle offerte

6. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 6.1. Offerta Tecnica
 - 6.2. Offerta Economica
7. **DIRITTO DI PRELAZIONE**
8. **AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**
9. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
10. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
11. **RINVIO NORMATIVO**

1. PREMESSE

INFORMAZIONI GENERALI

L'amministrazione aggiudicatrice della presente procedura è il Comune di Piacenza, con sede in Piazza Cavalli n. 2, 29121 Piacenza, telefono +39 0523 492 111 e Codice Fiscale/P.IVA 00229080338.

- CUP: PROV0000020384
- CIG: 8968110E7A
- CPV: 92610000-0, 70330000-3
- CUI: S00229080338202100049

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta dal Comune di Piacenza, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione.

La procedura di gara è indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016: finanza di progetto su iniziativa privata, con diritto di prelazione a favore del promotore.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 2439 del 28/10/2021, modificata con Determinazione dirigenziale n. 2511 del 04/11/2021 ed avverrà, sulla base della proposta presentata dal promotore ACTIVA soc. coop., con sede in Via G. Di Vittorio, 29121 – Piacenza, Partita IVA 01002910337, capogruppo di A.T.I. con SIRAM SPA e ACTIVA NUOTO asd ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, anche Codice), mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 6 e 183 comma 15 del Codice.

Soggetto Promotore:

Proposta presentata dal soggetto promotore:

PG. 133049 del 10/12/2020: proposta presentata ai sensi dell'art 183, co. 15 del D.lgs 50/2016, corredata da:

- DOC. 00 – FARNESIANA – Elenco elaborati;
- DOC. 01 – FARNESIANA – Relazione tecnico-illustrativa;
- DOC. 02 – FARNESIANA – Prime indicazioni sicurezza;
- DOC. 03 – FARNESIANA – Capitolato;
- DOC. 04 – FARNESIANA – PEF
- DOC. 05 – FARNESIANA – Schema di convenzione e Matrice dei Rischi;
- DOC. 06 – FARNESIANA – Stima preliminare;
- DOC. 07 – FARNESIANA – Quadro economico
- DOC. 08 – FARNESIANA – Studio di prefattibilità ambientale;
- DOC. 09 – FARNESIANA – Indagini preliminare geologiche, idrologiche, idrauliche e geotecniche;
- DOC. 10 – FARNESIANA – Tariffario;

- DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale servizi
- ELABORATI GRAFICI – N.14 Tavole.

Al Promotore, è attribuito il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice; se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nel rispetto della misura massima di cui al comma 9, dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che anche il Promotore dovrà presentare offerta secondo le modalità e i tempi indicati nel presente disciplinare di gara.

A tal fine si precisa che l'importo delle spese di predisposizione della proposta presentata dal Promotore è il seguente: € 18.619,61 (2,5% del valore dell'Opera).

Si precisa che l'affidamento in oggetto fa riferimento al servizio di gestione di un impianto che, per le sue caratteristiche, è in grado di produrre reddito e quindi trattasi di concessione di impianto a rilevanza economica.

Il Corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il Centro Sportivo Farnesiana e l'opera realizzata per l'intera durata del periodo di gestione. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe all'utenza per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della concessione.

La proposta del promotore posta a base di gara è stata dichiarata di interesse pubblico con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Piacenza n. 260 del 18/12/2020.

L'opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Piacenza con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Giuseppe SOZZI.

OGGETTO DI GARA

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione, per un periodo pari ad anni 20, della gestione funzionale ed economica, previa riqualificazione, ampliamento e messa a norma del Centro Sportivo "Farnesiana", situato nel Comune di Piacenza in via Di Vittorio, tramite finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016.

Tale affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Opera;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo, parte integrante del contratto;
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria degli impianti e delle strutture del Centro Sportivo, nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, di cui al "DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale Servizi";
- e) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera, del Centro Sportivo, nonché

l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, di cui al "DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale Servizi"

DURATA

La durata della Concessione è fissata nel periodo di vent'anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, il contratto in essere, alle medesime condizioni e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è pari ad € 17.649.785,00, al netto dell'IVA.

In caso di proroga tecnica, di durata massima pari a 6 mesi, il valore della concessione è pari ad Euro 18.093.463,43 (iva esclusa).

Il valore complessivo del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è calcolato sulla base della sommatoria complessiva dei ricavi attesi del Concessionario per tutta la durata della Concessione, al netto dell'iva e comprensivo dell'adeguamento inflattivo ipotizzato è stimato presuntivamente in € 17.649.785,00.

Il valore totale dell'investimento, come risultante dal quadro economico dello studio di fattibilità tecnico economico approvato, è di € 974.068,56 IVA inclusa, di cui:

- € 744.784,51, relativo all'importo dei lavori al netto dell'IVA, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 33.370,37. Su tale importo vengono calcolati i requisiti di attestazione SOA richiesti all'Operatore Economico. L'incidenza della manodopera è pari al 15,80%, corrispondenti a € 112.403,43;
- € 229.284,05 , a titolo di somme a disposizione.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016.

La procedura verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato all'art. 1.1.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, come ad esempio nel caso di attivazione di convenzione/accordo quadro da parte di Consip o Intercenter, a condizioni economiche più vantaggiose.

Non saranno ammessi a partecipare alla gara:

- I soggetti che hanno contratto debiti nei confronti del Comune;

- I precedenti concessionari che si sono resi responsabili di gravi negligenze, morosità o inadempimenti comunque denominati rispetto agli obblighi contrattualmente previsti;
- I soggetti i cui Amministratori con poteri di rappresentanza si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto in forma pubblica amministrativa.

Informazioni ex art. 183, co. 7 del D.Lgs. 50/2016

- 1) Ubicazione e destinazione d'uso e proprietà dell'area di intervento:

Il Centro sportivo Comunale Farnesiana, sito in Piacenza, via di Vittorio sé collocato nella parte centrale del quartiere popolare della Farnesiana, posto nella zona sud-orientale della città di Piacenza.

L'area in oggetto, ai sensi del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Piacenza classifica l'area come "verde attrezzato" ossia, così come indicato dall'art. 111 delle Norme di Attuazione, una area "... destinata agli impianti sportivi coperti e scoperti" – e che – "la gestione/manutenzione del verde pubblico attrezzato dato in gestione a privati segue i criteri e le prescrizioni descritti per il verde pubblico al precedente articolo 110".

Le aree e i fabbricati oggetto di concessione censiti al catasto al Fg.82 mappali 828 - 830/p - 832 - 833 - 837 - 838 - 840 - 841 - 844/p - 845 - 846/p - 847 - 848 – 849, risultano di proprietà del Comune di Piacenza. Gli impianti e le opere, fisse o mobili, le relative pertinenze e attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinenti alla gestione, realizzate dal concessionario in forza della concessione di cui trattasi, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice e rientreranno nella piena disponibilità della stessa al termine della concessione e senza corrispettivo o onere alcuno per quest'ultima.

- 2) Descrizione dell'intervento e consistenze

L'impianto sportivo Comunale Farnesiana, esteso su di una superficie di oltre 25.000 mq di cui 5.449 mq di superficie edilizia, è costituito da due corpi di fabbrica all'interno dei quali sono svolte numerose attività e da diversi volumi di dimensioni destinate ad attività di servizio e/o tecnologiche. Nell'area estera del Centro sono presenti un campo da calcetto, un campo da tennis, un campo da rugby e un solarium a supporto della piscina. Nell'edificio principale sono presenti una piscina coperta (la cui copertura risulta apribile), alcuni locali destinati allo svolgimento di attività ginniche o similari, un ambiente per le attività pesistiche e alcuni ambienti di supporto.

Gli interventi, dettagliatamente descritti nel Progetto di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara, e nello specifico al "DOC. 01 – FARNESIANA – Relazione tecnico-illustrativa" allegato al presente, prevedono il rifacimento della pavimentazione dei tre campi da giochi presenti all'interno, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica all'interno del quale saranno realizzati nuovi spogliatoi, la sostituzione del manto di copertura esistente e dei serramenti esterni presenti nella zona della piscina.

- 3) Classificazione dei lavori e dei servizi e modalità di esecuzione:

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a partecipare, gli interventi previsti nel Progetto di Fattibilità risultano suddivisibili nelle seguenti categorie:

- Lavori classificabili nella categoria OG1 (Edifici Civili e Industriali) per € 614.417,38 e lavori classificabili nella categoria OG11 (Impianti tecnologici) per € 130.367,13.

1) Tipologia di servizio da gestire:

I servizi oggetto della concessione, sono indicati dettagliatamente nel Capitolato di Gestione di cui al “DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale dei servizi” allegato al presente e risultano classificabili nelle seguenti macroaree:

a) Servizi di Disponibilità dell’Opera e del Centro Sportivo:

- i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell’Opera e delle sue parti come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;
- i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti e delle strutture del Centro Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

a) Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:

- il servizio di pulizia di tutte le arre, strutture e impianti del Centro Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;
- il servizio di sorveglianza, apertura e chiusura del Centro Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

a) Servizi Commerciali:

- corsi di nuoto, corsi in acqua, corsi di fitness e benessere in acqua e qualsiasi altra attività motoria di base in acqua;
- affitto campi da tennis e calcio;
- affitto locali e strutture in genere;
- attività di sala pesi;
- corsi di fitness e benessere nelle palestre e qualsiasi altra attività motoria di base da effettuarsi nelle palestre;
- affitto spazi pubblicitari;
- bar/piccola cucina;

a) Servizi a Tariffa:

- Tutti i servizi previsti nel documento Tariffario allegato.

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

Per l’espletamento della presente gara, il comune di Piacenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

1.2 PRESENTAZIONE DI OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

1.3 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una **firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.**

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il **formato di firma digitale CADES (.p7m)**.

Tutti i documenti caricati nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale **non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID**.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul SATER dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute. La dimensione massima di ciascun file inserito a Sistema deve essere inferiore a 100 MByte.

1.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.5 OGGETTO DI GARA

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione, per un periodo pari ad anni 20, della gestione funzionale ed economica, previa riqualificazione, ampliamento e messa a norma del Centro Sportivo "Farnesiana", situato nel Comune di Piacenza in via Di Vittorio, tramite finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016.

Tale affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Opera;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo, parte integrante del contratto;
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria degli impianti e delle strutture del Centro Sportivo, nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, di cui al "DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale Servizi";
- e) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera, del Centro Sportivo, nonché l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, di cui al "DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale Servizi"

1.6 DURATA E TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

La durata complessiva della concessione tramite Finanza di progetto è stabilita in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione della Concessione.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, il contratto in essere, alle medesime condizioni e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 gg dalla firma del Contratto di Concessione.

I tempi di esecuzione delle opere dovranno essere allineati alle tempistiche riportate nel Capitolato presentato dal Proponente, di cui al "DOC. 03 – FARNESIANA – Capitolato".

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si prevede la revisione dei prezzi di aggiudicazione, con riferimento agli indici ISTAT.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI

La **documentazione di gara** comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- DOC. 00 – FARNESIANA – Elenco elaborati;
- DOC. 01 – FARNESIANA – Relazione tecnico-illustrativa;
- DOC. 02 – FARNESIANA – Prime indicazioni sicurezza;
- DOC. 03 – FARNESIANA – Capitolato;
- DOC. 04 – FARNESIANA – PEF
- DOC. 05 – FARNESIANA – Schema di convenzione e Matrice dei Rischi;
- DOC. 06 – FARNESIANA – Stima preliminare;
- DOC. 07 – FARNESIANA – Quadro economico
- DOC. 08 – FARNESIANA – Studio di prefattibilità ambientale;
- DOC. 09 – FARNESIANA – Indagini preliminare geologiche, idrologiche, idrauliche e geotecniche;
- DOC. 10 – FARNESIANA – Tariffario;
- DOC. 11 – FARNESIANA – Capitolato prestazionale servizi
- ELABORATI GRAFICI – N.14 Tavole

Le tavole in formato .dwg sono disponibili presso la Stazione Appaltante e potranno essere richieste inviando una PEC all'indirizzo servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it.

La modulistica di gara, allegata al presente disciplinare, comprende:

- a) All.1 – Domanda di partecipazione;
- b) All.2 – Documento di Gara Unico Europeo (Mod. DGUE), in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22.07.2016;
- c) All.3 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- d) All.4 – Dichiarazione Avvalimento;
- e) All.5 – Modello di Offerta Economica;
- f) All.6 – Modello F23 Attestazione imposta di bollo;
- g) All.7 – Dichiarazioni integrative;
- h) All.8 – Progetto di assorbimento;
- i) All.9 – Modello dichiarazione DGUE - possesso requisiti.

La documentazione di gara è interamente disponibile all'indirizzo internet: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it/comune/lavora-con-il-comune/gare-appalti).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la **proposizione di quesiti inviati mediante il SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici da inoltrare entro le ore 12.00 del 26/11/2021.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione pubblica, oltre ai soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, singoli o associati:

- gli enti di Promozione Sportiva, singoli o associati, le Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell'offerta, i cui Statuti o Atti Costitutivi siano redatti nella forma di Atto Pubblico o Scrittura Privata autenticata;
- Le società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (iscritti nel Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche), i cui Statuti o Atti Costitutivi siano redatti nella forma di Atto Pubblico o Scrittura Privata autenticata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dall'avviso. Nel caso di mancata iscrizione nel Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche gestito dal CONI, le predette Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche devono produrre una dichiarazione di impegno all'iscrizione entro i 30 (trenta giorni) giorni successivi decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza della stessa;
- le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) tra i soggetti sopra indicati. In tal caso dovrà essere sottoscritta la dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione nell'ATI e alla percentuale di esecuzione delle prestazioni.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il Promotore viene invitato alla presentazione della propria offerta e soggiace a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare ivi compresa la produzione di tutti i documenti (amministrativi, tecnici ed economici), costituenti l'offerta stessa.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Nel caso di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Le dichiarazioni dei professionisti incaricati della progettazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Piacenza e Prefettura di Piacenza in data 21/04/2020, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

3.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate cui si intende affidare l'esecuzione della concessione.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

A. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, devono indicare l'iscrizione ad altri Albi o registri.

B. Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal CONI.

Se trattasi di **federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva: riconoscimento** da parte del CONI.

In caso di Associazioni, dovrà essere allegata al DGUE:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo dell'Associazione, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:

- a) le finalità dell'Associazione;
- b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione stessa;

c) gli estremi di iscrizione al CONI.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Con riferimento alla progettazione, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti.

I progettisti incaricati per la progettazione devono possedere i requisiti di ordine professionale indicati nell'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, secondo quanto disposto dall'articolo 24, co. 2 e 5, del Codice dei Contratti e, più precisamente laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, le prestazioni progettuali per la cui esecuzione sono necessari i requisiti di idoneità professionale sopraelencati non possono essere oggetto di subappalto.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno della Dichiarazione integrativa al DGUE con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le società di professionisti dovranno possedere altresì i requisiti di cui all'articolo 2 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di ingegneria dovranno possedere altresì i requisiti di cui all'articolo 3 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno possedere altresì i requisiti di cui all'articolo 5 del citato D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria che il Concorrente deve rispettare sono di seguito riportati:

- 1) **Fatturato annuo generale conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2018/2019/2020),**
- 2) **Fatturato medio** relativo alle attività svolte negli anni 2017/2018/2019, non inferiore al 50% dell'ammontare totale dei ricavi annui medi previsti nel PEF, e quindi non inferiore a € 420.232,97 IVA esclusa

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati da altre Amministrazioni e/o soggetti privati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per le Associazioni che non possono dimostrare i requisiti di cui sopra, dovranno essere presentate n. **2 dichiarazioni bancarie** rilasciate da Istituti bancari e intermediari finanziari autorizzati così come previsto dal D.Lgs. 385/1993 (le dichiarazioni dovranno essere allegate in originale al DGUE) che ne attestino la solidità finanziaria.

3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

3.5.1 Requisiti per l'espletamento dei servizi

Il concorrente deve aver svolto negli anni 2017-2018-2019, la gestione di almeno un impianto sportivo con caratteristiche strutturali e gestionali affini a quelle previste dalla presente procedura, con un fatturato specifico annuale non inferiore ad € 250.000,00, iva esclusa;

3.5.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori

a) Il concorrente che intenda svolgere i lavori con la propria organizzazione, deve essere in possesso (oltre che dei requisiti di cui al punto precedente), di idonea attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di costruzione per categoria adeguata ai lavori da assumere, fermo restando che i lavori oggetto della presente procedura sono ascrivibili alle seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA PREVALENTE

OG1 - Edifici civili ed industriali - classifica III° (per la realizzazione da parte di un soggetto delle opere al netto degli interventi impiantistici) (comprensiva della quota non subappaltabile della scorporabile OG11)

CATEGORIA SCORPORABILE

OG11 - Impianti tecnologici - classifica I° (per la realizzazione da parte di un ulteriore soggetto degli interventi impiantistici) o in alternativa dimostrazione possesso requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010.

La Lavorazione è subappaltabile nel limite del 50% ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 77/2021 e ad imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi del D.M 10 novembre 2016 n. 248. Ai fini dell'Avvalimento, trova applicazione l'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

| lavorazione | Categoria e Classifica | qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | Prevalente o scorporabile |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------------------|
| Edifici civili ed industriali | OG1 | SI | € 614.417,38 | 82 | Prevalente |
| Impianti tecnologici | OG11 | SI | € 130.367,13 | 18 | Scorporabile |

Si precisa inoltre che il Concessionario sarà tenuto a rispettare le modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 164, comma 5 e dall'art. 1, comma 2, dello stesso Codice.

I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara compilando l'apposita sezione della Dichiarazione Integrativa al DGUE e andrà allegata copia conforme all'originale dell'attestazione SOA.

In caso di concorrente non stabilito in Italia, il requisito dovrà essere assolto mediante la comprova dei requisiti necessari per ottenere l'Attestazione SOA italiana richiesta.

b) Nel caso in cui il concorrente non esegua i lavori con propria organizzazione d'impresa, dovrà essere in possesso dei requisiti per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 3.5.1 e dovrà avvalersi, per la realizzazione dei lavori, di soggetti terzi adeguatamente qualificati ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire i lavori con categoria OG1 - classifica III° e OG11 - classifica I°. Si precisa che il Concessionario sarà tenuto a rispettare le modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 164, comma 5 e dall'art. 1, comma 2, dello stesso Codice.

3.5.3 Requisiti per il progettista

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Il Concorrente dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali compilando l'all.9 – Modello dichiarazione integrativa DGUE - possesso requisiti.

Il progettista o i progettisti dovranno rispettare il seguente requisito:

1) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (esercizio 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) per un importo medio annuo non inferiore ad € 110.800,00 (pari al doppio dell'importo di progettazione (SPESE TECNICHE) previsto dal Quadro Economico).

Il requisito andrà comprovato mediante esibizione dei relativi bilanci.

In alternativa al fatturato, il requisito potrà essere dimostrato tramite idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00. Dovrà essere allegata copia della polizza.

2) Avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria negli ultimi dieci anni (1.01.2011 – 31.12.2020) relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di opera sotto specificata cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute del D.M.17.06.2016 Tavola Z-1, per un importo minimo complessivo, per ognuna delle classi e categorie indicate, pari ad 0,75 volte l'importo stimato dei lavori, ovvero pari ad € 460.813,035 per la parte edile, € 60.075,00 per la parte di impianti meccanici a fluido ed € 37.700,35 per la parte di impianti elettrici, come riportato nella tabella sottostante.

| Ident. Opere | ID opere | L143 Classi e cat | Importo stimato | Importo Richiesto |
|---|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Edilizia – Cultura, Vita, Sport e Culto | E. 12 | I/d | € 614.417,38 | € 460.813,035 |
| Impianti meccanici a fluido | IA. 02 | III/b | € 80.100,00 | € 60.075,00 |
| Impianti – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni | IA. 03 | III/c | € 50.267,13 | € 37.700,35 |

I requisiti andranno comprovati compilando l'all.9 – Modello dichiarazione integrativa DGUE - possesso requisiti.

Ai fini del raggiungimento delle somme minime fissate, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto concorrente ovvero ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti nei casi di cui all'art. 184 comma 2 D.Lgs. n. 50/16.

Si precisa che è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione alle classi e categorie sopra indicata o incarichi relativi a progettazione e direzione lavori per l'importo minimo corrispondente alla prestazione sopra indicata o incarichi relativi alla sola progettazione o alla sola direzione lavori così come previsto dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvati dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 dd. 16.09.2016.

Ai sensi di quanto esplicitato al capitolo V "Classi, categorie e tariffe professionali" della Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019), ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione i quali dovranno dimostrare, compilando l'all.9 – Modello dichiarazione integrativa DGUE - possesso requisiti.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista (conformemente a quanto disposto dall'art. 46 del Codice) il quale dovrà dimostrare in possesso dei requisiti suddetti compilando l'all.9 – Modello dichiarazione integrativa DGUE - possesso requisiti.

3.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che in caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc...) le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente,

dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate a cui si intende affidare l'esecuzione della concessione.

Si precisa che in caso di RTI, orizzontale e verticale, la percentuale dei requisiti di capacità tecnico – professionale deve essere pari o superiore a quella che, in sede di offerta, sarà indicata quale parte di prestazione o di attività che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le stesse solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione. E' necessario che la composizione, da prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% della prestazione prevista.

Ciascun componente del RTI dovrà quindi specificare sia la quota di partecipazione sia le singole prestazioni che intenderà svolgere.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale devono essere posseduti nei termini previsti dalla normativa di riferimento, vigente alla data di pubblicazione del bando.

3.7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale necessari per la progettazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Pertanto il contratto deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l'avvalimento, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in indicazione di mezzi e/o attrezzature; personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali; prassi e altri elementi aziendali qualificanti; programma di formazione del personale; percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche; ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza. E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Comune impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Comune procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3.8 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta siano indicate le parti del servizio che si intende subappaltare, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016;
- i subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico professionale correlati all'oggetto del subappalto in misura pari o superiore alla percentuale subappaltata;
- nei contratti di subappalto, di cui all'articolo 105 del Codice, siano inserite le clausole di integrità e anticorruzione previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Piacenza con la Prefettura di Piacenza in data 21/04/2021, ovvero la clausola di osservanza del suddetto Protocollo da parte del subappaltatore; in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Piacenza di quanto subappaltato.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 12.00 del giorno 02/12/2021.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma SATER con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nei manuali sopra citati.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- 🕒 Busta n. 1 - Documentazione amministrativa
- 🕒 Busta n. 2 - Offerta tecnica
- 🕒 Busta n. 3 - Offerta economica

È ammessa la presentazione di una offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il numero verde disponibile sul sito di SATER.

4.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque

trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

4.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene

- la Domanda di partecipazione;
- il DGUE;
- le Cauzioni provvisorie;
- la Dichiarazione di impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva;
- il PASSOE;
- la Dichiarazione di sopralluogo (non obbligatoria);
- la Dichiarazione Avvalimento;
- la ricevuta di versamento del contributo ad ANAC;
- il modello F23 per l’attestazione dell’imposta di bollo;
- le Dichiarazioni integrative
- il modello dichiarazione integrativa DGUE - possesso requisiti;

e la Documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione e ad eventuali certificazioni di qualità che l’Operatore Economico intende presentare.

4.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1** - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, RTI ecc.), e fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

4.2.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello **Allegato 2**, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

E' già compilata dall'Amministrazione appaltante, va allegata alle Parti restanti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, redatto compilando il modello, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del Contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

La parte terza va compilata con cura da parte degli Operatori Economici per intero.

La **sez. A)** fa riferimento alle condanne penali previste dall'art. 80 comma 1, del Codice. Nel caso in cui vengano contemplate condanne con sentenza definitiva occorre uniformare inserendo anche il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e la sentenza di applicazione della pena, precisando i soggetti cui tali condanne si riferiscono. Nel caso si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, oltre a tutte le altre informazioni richieste.

La **Sez. B)** fa riferimento ai motivi di esclusione legati al pagamento delle imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80 comma 4, del Codice).

La **Sez. C)** fa riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali. L'Operatore economico avrà cura di compilare la sezione in ogni sua parte.

La **sez. D)** concerne i motivi di esclusione aggiuntivi del Codice, si richiama il punto 4 che dovrà essere compilato, così come gli altri punti, con attenzione laddove l'operatore non è tenuto alla disciplina della Legge 68/1999

Parte IV -Criteri di selezione

La parte quarta va compilata con cura da parte degli Operatori Economici per intero.

Nella **Sez. A)**, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicata:

1. L'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese non residenti in Italia, da cui risulti l'idoneità dell'impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara.

2. A sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010.

In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto da tutti i componenti.

I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigiano e agricoltura, devono indicare l'iscrizione ad altri Albi o registri.

Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal CONI.

Se trattasi di federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del CONI.

In caso di Associazioni, dovrà essere allegata al DGUE:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo dell'Associazione, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:

- a) le finalità dell'Associazione;
- b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione stessa;
- c) gli estremi di iscrizione al CONI.

Nella **Sez. B)**, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

- 1) Fatturato annuo generale conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari,**
- 2) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli anni 2017/2018/2019, non inferiore al 50% dell'ammontare totale dei ricavi annui medi previsti nel PEF, e quindi non inferiore a € 420.232,97 IVA esclusa**

3. L'operatore economico non dovrà compilare il punto 3) per la parte relativa agli indici.

In caso di ATI orizzontale i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere indicati da tutti i componenti.

Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla Mandataria e nella misura del 20% dalle mandanti.

Nella **Sez. C)**, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:

1. il punto 1 a) non deve essere compilato;

2. con il punto 1 b) l'operatore economico deve dimostrare di aver svolto negli anni 2017-2018-2019, la gestione di almeno un impianto sportivo con caratteristiche strutturali e gestionali affini a quelle previste dalla presente procedura, con un fatturato specifico annuale non inferiore ad € 250.000,00, iva esclusa fornendo l'elenco dei periodi di "gestione diretta di impianti sportivi" con l'indicazione della durata (da... a...), della denominazione dell'impianto e del soggetto committente/proprietario dell'impianto.

In caso di ATI orizzontale, il requisito di cui al punto 1 b) deve essere posseduto sia dalla Mandataria che dalle mandanti e, in particolare, nella misura minima del 40% dalla Mandataria e nella misura minima del 20% dalle mandanti.

3. con il punto 2) l'operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso del personale idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

4. con il punto 3) l'operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso delle attrezzature tecniche idonee allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

5. l'operatore economico dovrà completare la compilazione della sezione tralasciando i riquadri 11) e 12.

6. l'operatore economico al punto 13) dovrà inserire la seguente dichiarazione:

- di accettare di rimborsare alla Stazione appaltante tutti i costi collegati alla pubblicazione della gara;

- di accettare, in caso di aggiudicazione, di presentarsi alla stipulazione del contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all'aggiudicataria con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Non va compilata

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente.

ATTENZIONE: NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA "X" IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale).

Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

4.2.3 CAUZIONI PROVVISORIE

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del fatturato biennale del Concessionario, al netto dell'IVA, così come stimato nel Piano Economico Finanziario allegato e precisamente di importo pari ad € 31.890,52, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) un'ulteriore garanzia prevista dall'Art.183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 18.619,61, corrispondenti al 2,5% del valore dell'investimento, a titolo di garanzia del pagamento dell'importo delle spese di cui all'Art. 183, comma 9, terzo periodo e comma 12 del Codice. L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. mediante pagamento Elettronico PagoPa, con versamento spontaneo on-line, collegandosi al link seguente: <https://www.comune.piacenza.it/servizi/servizi-pagamenti/servizi-pagamenti> e selezionando la voce Acquisti e Gare – **Depositi cauzionali provvisori**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Regolamento adottato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Piacenza – P.zza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti i quali devono essere riferiti all'attività specifica oggetto dell'appalto.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4.2.4 GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare le seguenti garanzie fideiussorie definitive - come articolata dall'art. 27 della Bozza di Concessione - ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario:

a) Una garanzia d'importo pari al 10% del valore dell'Opera, ovvero pari ad € 74.478,45, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale cauzione dovrà essere prestata dal Concessionario contestualmente alla stipula del Contratto e potrà essere svincolata solamente a seguito del Collaudo dell'Opera.

b) Una garanzia d'importo pari al 10% del valore del fatturato biennale del Concessionario, al netto dell'IVA, così come stimato nel Piano Economico Finanziario allegato, ovvero pari ad € 159.452,58, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione dell'Impianto Sportivo nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale cauzione, prestata prima dell'avvio della Gestione, ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per ulteriori analoghi periodi, sino alla scadenza della Concessione.

4.2.5 CODICE PASSOE

I concorrenti presentano, ai sensi della determina n 111 del 20 dicembre 2012, il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS. La mancanza del Passoe non può essere causa di esclusione.

4.2.6 RICEVUTA del versamento di € 200,00 ad ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuando il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." accessibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/>

La ricevuta di pagamento va allegata ai documenti di gara. Il contributo è dovuto nella seguente misura: € 200,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nota bene: nel caso di associazione temporanea di impresa il versamento è unico ed è effettuato dalla Capogruppo.

4.2.7 DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

Ai fini dell'ammissione della gara, i concorrenti non devono obbligatoriamente effettuare il sopralluogo dell'impianto sportivo.

In caso un concorrente effettuasse il sopralluogo, dovrà redigere sull'**allegato 3**, la dichiarazione con la quale l'Operatore economico attesta di essersi recato presso gli impianti sportivi in oggetto, guidato dal Tecnico incaricato della Stazione Appaltante.

Il sopralluogo può essere effettuato da uno dei seguenti soggetti:

- il Legale rappresentante o suo delegato (formalmente);
- un procuratore speciale o generale munito di procura notarile generale o speciale in copia;
- il personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le verifiche del caso.

In caso di A.T.I. la presa visione deve essere effettuata da tutti gli Operatori Economici componenti l'associazione. È consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più operatori economici, purché appartenenti allo stesso raggruppamento anche se non costituito.

La mancata dichiarazione confermativa in ordine alla visita dei luoghi, non ha effetti sull'ammissione del concorrente alla gara o meno.

Il sopralluogo, dovrà essere effettuato concordando le modalità, previo appuntamento con l'ufficio sport da contattare al numero telefonico: 0523/ 492387-81-76 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 18,00 il lunedì e il giovedì.

4.2.8 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE - solo in caso di concordato preventivo in continuità aziendale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l'impresa presenti con la documentazione amministrativa:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della Concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dal 11/09/2012.

In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l'esclusione dalla gara.

4.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione:

- a) Schema di Concessione e Matrice dei Rischi (di cui si rende disponibile, tra gli elaborati a base di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del Promotore), da aggiungere per accettazione;
- b) Progetto di assorbimento del personale secondo il modello allegato (All.8 – Progetto di assorbimento);
- c) Progetto sportivo, contenente il progetto e il piano di promozione del rapporto con il pubblico che si intende realizzare con il dettaglio delle attività e manifestazioni sportive da sviluppare;
- d) Capitolato prestazionale dei servizi, (di cui si rende disponibile, tra gli elaborati a base di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del Promotore), eventualmente integrato con elementi migliorativi di cui al successivo Art. 6.1. Nel Capitolato di Gestione dovranno essere descritte le modalità di erogazione dei servizi di disponibilità, accessori, commerciali e a tariffa, come definiti nello Schema di Convenzione, con particolare riferimento alla puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione dei servizi stessi;

e) Progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2106 e s.m.i., completo degli elaborati e dei contenuti previsti dagli art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. Il progetto definitivo deve essere redatto in coerenza con lo studio di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara, fatte salve le proposte migliorative oggetto di valutazione e ferme restando le condizioni definite come vincolanti nel Disciplinare di Gara. Il Progetto esecutivo dovrà, a pena di esclusione, dovrà comprendere tutti gli elaborati e dei contenuti previsti dagli art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica Generale, integrata con gli elementi migliorativi di cui di cui al successivo Art. 6.1;
- Cronoprogramma dei lavori, redatto in coerenza con lo studio di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara;
- Computo metrico estimativo, riportante l'elenco delle voci dettagliate e prezzate relative a ciascuna lavorazione; **(DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA)**
- Elenco dei prezzi unitari, riportante l'elenco delle voci dettagliate e prezzate relative a ciascuna lavorazione; **(DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA)**
- Quadro economico, con l'indicazione dei costi della sicurezza, dell'incidenza della mano d'opera e dei costi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi); **(DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA)**

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica tale da comprometterne la segretezza.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità posto a base di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto di Concessione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:

- A. L'offerta economica, redatta sul modello di cui all' "ALL. 5 – Modello Offerta Economica", riportante la **percentuale unica di ribasso delle tariffe** indicate nel Tariffario di cui al DOC. 10 della documentazione di gara.

Nell'Offerta Economica, l'impresa concorrente dovrà altresì:

- i. indicare il **valore dell'investimento proposto (oggetto di valutazione)**, coerentemente con quanto riportato nel progetto definitivo presentato ;
- ii. indicare i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- iii. indicare l'ammontare delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei limiti dell'art. 183 co. 9 e 15 D. Lgs 50/2016;
- iv. manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- v. contenere una presa d'atto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario ed al rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione dell'investimento nonché l'impegno del concessionario al rispetto di tali condizioni;
- vi. dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, i fattori e le condizioni che possono influire sullo svolgimento delle attività, di averle debitamente vagliate ai fini della formulazione dell'offerta e che pertanto la stessa deve intendersi pienamente remunerativa.

Si precisa infine che:

- Tutti gli importi riportati nell'Offerta Economica dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere;
- In caso di discordanza tra quanto offerto in cifre e in lettere, prevarrà quest'ultimo;
- I valori offerti si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- A. Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

Si precisa che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà:

- i. Contenere gli schemi di economici, patrimoniali e finanziari, redatti sulla base dei principi stabiliti dalla VI direttiva CEE;
- ii. Essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma presentato;
- iii. Riportare un dettaglio analitico di tutte le voci di costo e ricavo, tale da consentire adeguata verifica da parte della stazione appaltante;
- iv. Comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile;
- v. Indicare i seguenti indici di equilibrio economico finanziario:

- a. TIR di Progetto;
- b. VAN di Progetto;
- c. TIR dell'Azionista;
- d. VAN dell'Azionista;
- e. DSCR minimo e medio;
- f. LLCR minimo e medio;
- i. Indicare le metodologie e i tassi utilizzati per la determinazione degli indici di equilibrio di cui al precedente punto (v), con particolare riferimento a:
 - a. Costo dell'Equity (Ke);
 - b. Costo del debito (Kd);
 - c. Costo medio ponderato del Capitale (WACC).

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere presentato in formato Excel editabile.

Si precisa che il PEF presentato dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto d'Appalto.

- A. Computo metrico estimativo, riportante l'elenco delle voci dettagliate e prezzate relative a ciascuna lavorazione;
- B. Elenco dei prezzi unitari, riportante l'elenco delle voci dettagliate e prezzate relative a ciascuna lavorazione;
- C. Quadro economico, con l'indicazione dei costi della sicurezza, dell'incidenza della mano d'opera e dei costi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi);

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

4.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE / Dichiarazione integrativa al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

5. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

5.1 APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/12/2021 alle ore 09:30 presso la sede del Comune e vi potranno partecipare -da remoto- i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla Piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla Piattaforma. La gara, essendo svolta in modalità telematica, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Inoltre le fasi di apertura della documentazione amministrativa sono

visibili collegandosi alla Piattaforma SATER. (Sentenza Consiglio di Stato n. 00627/2021 del 15/12/2020 REG.PROV.COLL. N.10720/2019 REG.RIC.)

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale appalti del Comune di Piacenza, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la corretta ricezione delle offerte.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio: nei limiti previsti dall'art. 83 – comma 9 del D.Lgs. 50/16, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento invita, se necessario, i Concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati.

Con nota del R.U.P. entro il termine di 10 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le dichiarazioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P. per la regolarizzazione, il Concorrente verrà escluso dalla gara. Il RUP quindi darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e verranno definitivamente ammessi od esclusi i Concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato sulla domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

5.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 21 giugno 2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Comune pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

5.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica aperta, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Quindi, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Le sedute riservate della commissione giudicatrice, come previsto all'art. 77 del Codice e dalla delibera ANAC 312/2020, potranno svolgersi a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (es: in streaming o con collegamenti da remoto), assicurando comunque la trasparenza delle operazioni che verranno in ogni caso verbalizzate.

Successivamente, in seduta, la commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo le modalità indicate al punto 19.4.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 6.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a trasmettere gli atti al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

5.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019, convertito con L.55 del 14/06/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ad aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta sia risultata non anomala, affidabile e congrua.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 183, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 applicando il metodo aggregativo-compensatore, da determinarsi sulla base della

valutazione di elementi dell'Offerta tecnica, peso 80 e quantitativi dell'Offerta economica, peso 20, eventualmente suddivisi in sub-elementi, come di seguito precisato.

| | |
|-------------------|-------------------|
| | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

6.1 OFFERTA TECNICA: il punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 80

Il punteggio **massimo di 80 punti**, relativo alla documentazione di cui alla busta offerta tecnica (Art. 4.3 del presente documento), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice tramite l'assegnazione di coefficienti e punteggi secondo i criteri di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi richiesti dal bando integrale di gara.

Punteggio massimo disponibile 80 punti suddivisi nei successivi sottopunti

| Elemento di Valutazione | Sub elemento di valutazione | Punteggio massimo attribuibile | Criteri di Valutazione |
|--|---|--------------------------------|---|
| A) PROGETTO DEFINITIVO – INTERVENTI PROPOSTI | A.1) PROGETTO DEFINITIVO Verrà valutato il progetto definitivo proposto, nonché tutti gli elaborati progettuali prodotti in conformità con quanto richiesto al precedente art. 4.3 punto e). | 25 | Validità e qualità tecnica degli interventi proposti, relazione di calcolo, computo metrico estimativo ed elaborati grafici attinenti. La commissione valuterà il grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della relazione tecnica e degli elaborati presentati, con particolare riferimento al grado di rispondenza degli interventi al quadro normativo di riferimento, efficienza e durabilità dei componenti impiegati. Schede tecniche dei materiali proposti: grado di chiarezza, completezza e coerenza con computo metrico estimativo. La commissione valuterà la qualità dei materiali impiegati. Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi migliorativi proposti in sede di offerta |
| B) PROGETTO DI GESTIONE | B.1) SERVIZI ALL'UTENZA Verrà valutato il capitolato prestazionale dei servizi proposto di cui al precedente art. 4.3 punto d), con particolare riferimento ai servizi commerciali e a tariffa, nonché in miglioramento a quanto prescritto dal capitolato di gestione posto a base di gara. | 20 | Saranno valutati positivamente: - gli aspetti che favoriscano la più ampia accessibilità al pubblico dell'impianto, quali: 1. ampliamento dei periodi e delle fasce orarie di apertura; 2. l'articolazione degli spazi offerti, da valutarsi per quantità di ore dedicate, per fasce orarie di svolgimento e tipologia di utenza; - la programmazione dettagliata e le modalità di organizzazione e svolgimento dei vari corsi offerti: 1. numero minimo di partecipanti necessari per |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | <p>l'attivazione di un corso;</p> <p>2. personale dedicato (miglior rapporto istruttori utenti e qualifiche degli istruttori);</p> <p>3. diversificazione fasce orarie di svolgimento in funzione della domanda;</p> <p>4. diversificazione delle fasce di pubblico cui rivolgere l'offerta, distinte per età o per diverse esigenze formative;</p> <p>- la previsione di attività corsistiche e non, anche a carattere ludico o motorio, non contemplate dal Capitolato di gestione, con particolare riguardo alla ricchezza ed al grado di innovatività delle medesime;</p> <p>- la programmazione dettagliata e le modalità di organizzazione e svolgimento delle eventuali attività proposte e non contemplate nel Capitolato, con riguardo:</p> <p>1. al numero minimo di partecipanti necessari per lo svolgimento dell'attività (se trattasi di attività corsistica);</p> <p>2. al personale dedicato (rapporto istruttori utenti e qualifiche degli istruttori);</p> <p>3. alla diversificazione fasce orarie di svolgimento in funzione della domanda;</p> <p>4. alla diversificazione delle fasce di pubblico cui rivolgere l'offerta, distinte per età o per diverse esigenze formative;</p> <p>- la previsione di attività e servizi accessori, (aggregativi, sportivi, ludici, ricreativi, per il relax, ...) considerando:</p> <p>1. la ricchezza e l'innovatività delle attività e dei servizi accessori;</p> <p>2. la programmazione temporale dell'attivazione delle attività e dei servizi accessori;</p> <p>3. il dettaglio e/o la qualità progettuale delle dotazioni necessarie alla attivazione dei servizi accessori</p> |
| | <p>B.2) SERVIZI MANUTENTIVI</p> <p>Verrà valutato il capitolato prestazionale dei servizi proposto di cui al precedente art. 4.3 punto d), con particolare riferimento ai servizi di disponibilità e accessori quali attività di manutenzione ordinaria e programmata proposte, e le modalità di svolgimento delle manutenzioni straordinarie, in miglioramento a quanto prescritto nel capitolato di gestione posto a base di gara.</p> | 15 | <p>Saranno valutati positivamente:</p> <p>- la frequenza nello svolgimento degli interventi manutentivi e di pulizia;</p> <p>- la previsione di interventi manutentivi e di pulizia sugli impianti e sugli ambienti migliorativa rispetto a quanto previsto nel capitolato, con riguardo alla programmazione dettagliata detti interventi, alla frequenza degli stessi, al personale addetto, all'affidamento a personale interno o esterno;</p> <p>- le modalità di controllo e supervisione delle attività manutentive, con riguardo alle modalità di tenuta del registro delle manutenzioni e dei controlli, di verifica delle scadenze, di tenuta delle certificazioni e dei rapporti di lavoro;</p> |
| | <p>B.3) PIANO DELLE RISORSE UMANE</p> <p>Verrà considerata la dotazione</p> | 5 | <p>Saranno valutati positivamente:</p> <p>- la ricchezza delle figure professionali previste in organigramma, con riguardo al numero di addetti e alla presenza di figure specifiche per tutte le attività previste, con particolare riguardo alle figure addette alla didattica</p> |

| | | | |
|-----------------------------|--|----|--|
| | di personale messa a disposizione per l'effettuazione di tutti i servizi offerti, nel rispetto di quanto prescritto nel capitolato di gestione, con particolare riferimento al personale addetto alle attività sportive e ai rapporti con il pubblico, da valutare in base ai criteri indicati in tabella e con riferimento al progetto di assorbimento del personale proposto di cui all'art. 4.3 punto b). | | <p>natatoria e sportiva in generale, nonché salvamento ed alla gestione amministrativa, nonché receptional;</p> <p>- i titoli di formazione previsti per i soggetti individuati nell'organigramma, con preferenza per titoli rilasciati da organizzazioni riconosciute a livello istituzionale in ambito formativo quali ISEF e FIN;</p> <p>- il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato, con preferenza per i contratti a tempo indeterminato e per i rapporti di lavoro/collaborazione già consolidati nel tempo con il gestore;</p> <p>- il Progetto di Assorbimento, di cui all'all. 8 "Progetto di assorbimento", in attuazione della clausola sociale.</p> |
| | B.4) CERTIFICAZIONI DI QUALITA' | 5 | <p>Sarà valutato positivamente il possesso di certificazioni di qualità (quali a titolo esemplificativo UNI EN ISO 9001), relative alla gestione degli impianti sportivi e dei servizi oggetto di concessione.</p> <p>Il possesso delle certificazioni andrà comprovato compilando il punto 12) della sezione C) del DGUE allegato al presente disciplinare.</p> |
| C) PROGETTO SPORTIVO | <p>C.1) PIANO DI PROMOZIONE E RAPPORTO CON IL PUBBLICO</p> <p>Verrà valutato il piano di promozione del rapporto con il pubblico di cui al progetto sportivo proposto al precedente art. 4.3 punto c), con particolare riferimento alle iniziative proposte per la promozione delle attività e per i rapporti con il pubblico.</p> | 10 | <p>Saranno valutate positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i programmi di comunicazione, e promozione delle attività, individuati per target di pubblico da coinvolgere e per mezzi di comunicazione proposti; - le iniziative volte alla trasparenza nei rapporti con il pubblico, con riguardo a: <ol style="list-style-type: none"> 1. la redazione di una Carta dei Servizi; 2. all'attuazione di campagne d'indagine mediante questionari anonimi; 3. all'adozione di cartellini di riconoscimento in dotazione al personale; - la realizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza sociale, turistica, agonistica, organizzate direttamente o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. |

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione di ciascuno degli elementi in esame (A.1; B.1; B.2; B.3; B.4; C.1) determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Ottimo | Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti | 1 |
| Molto buono | Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti | 0,90-0,99 |
| Buono | Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti | 0,80-0,89 |
| Discreto | Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente | 0,70-0,79 |

| | | |
|---|---|-----------|
| | abbastanza consistenti | |
| Sufficiente | Contenuti modesti, con articolazione essenziale e/o quantitativamente modesti | 0,60-0,69 |
| Scarso | Contenuti limitati, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti | 0,50-0,59 |
| Insufficiente | Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti | 0,40-0,49 |
| Più che insufficiente | Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti | 0,30-0,39 |
| Gravemente insufficiente | Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente | 0,20-0,29 |
| Proposta quasi del tutto assente | I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati | 0,10-0,19 |
| Proposta completamente assente (non valutabile) | Contenuti sostanzialmente assenti | 0 |

Al concorrente che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo.

Ai concorrenti rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * x$$

dove:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = miglior coefficiente

Ra = coefficiente offerta in esame

x = punteggio massimo attribuibile (per ciascun oggetto di valutazione)

Riparametrazione:

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi in precedenza citati, verranno attribuiti 80 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P \times PJ}{MP}$$

dove:

X = punteggio offerta in esame

MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l'offerta che ha riportato la più alta votazione

Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti-offerta tecnica che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 32 punti.

I punteggi saranno apprezzati al terzo decimale.

Si precisa che il portale telematico sul quale si svolge la gara non evidenzia i suddetti passaggi in cui vengono applicate le formule sopra indicate; tali passaggi sono presenti nei verbali di gara.

Il punteggio riparametrato, evidenziato nella piattaforma telematica e comunicato ai concorrenti, è quello definitivo per l'offerta tecnica.

La comunicazione dei punteggi assegnati avverrà, per tutti i concorrenti, nella seduta pubblica relativa all'apertura dell'offerta economica, immediatamente prima dell'apertura dell'offerta economica stessa.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in ordine alle rispettive offerte qualitative presentate.

6.2 OFFERTA ECONOMICA: il punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 20

Il punteggio **massimo di 20 punti**, relativo all'offerta economica di cui al precedente Art. 4.4, lettera A. , è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Punteggio massimo disponibile 20 punti suddivisi nei successivi sottopunti

| Elemento di Valutazione | Sub elemento di valutazione | Punteggio massimo attribuibile | Criteri di Valutazione |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| D) SCONTO TARIFFALE | D.1) PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO ALLE TARIFFE | 15 | Sconto unico percentuale, da applicare ad ogni singola tariffa indicata nel Tariffario di cui al DOC. 10 della documentazione di gara, espresso in percentuale, con indicazione fino a 3 (tre) decimali. |
| E) VALORE DELL'INVESTIMENTO | E.1) VALORE DELL'INVESTIMENTO | 5 | Valore dell'investimento proposto, così come indicato nel quadro economico relativo al progetto definitivo presentato integrato con eventuali interventi migliorativi, espresso in valore assoluto, con indicazione fino a 2 (due) decimali. |

Ai concorrenti rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo delle seguenti formule:

D.1) SCONTO TARIFFALE

Il punteggio per l'elemento D.1) verrà attribuito dalla Commissione utilizzando il seguente procedimento:

a) determinazione del coefficiente da utilizzare quale moltiplicatore del punteggio massimo pari a 15 punti. Il coefficiente verrà determinato individuando innanzi tutto la media dei ribassi offerti. La media dei ribassi offerti verrà determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Asoglia} = \frac{\text{ribasso 1} + \text{ribasso 2} + \text{ribasso 3} + \dots}{\text{numero ribassi}}$$

b) percentuale da applicare nel calcolo della determinazione del coefficiente: 0,85

c) formula da applicare:

c/1) nel caso in cui la percentuale di ribasso sia inferiore o uguale alla media dei ribassi così come determinata al punto a)

$$C_i = 0,85 \times A_i / \text{Asoglia}$$

c/2) nel caso in cui la percentuale di ribasso sia superiore alla media dei ribassi così come determinato al punto a)

$$C_i = 0,85 + (1-0,85) \times [(A_i - \text{Asoglia}) / (\text{Amax} - \text{Asoglia})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

0,85 = percentuale applicata

A_i = percentuale di ribasso dell'offerta in esame

Asoglia = media dei ribassi offerti

Amax = migliore percentuale di ribasso offerta

Il **punteggio** ad ogni concorrente verrà quindi attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = C_i \times 15$$

Dove:

P_i = punteggio offerta in esame

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

15 = punteggio massimo attribuibile

E.1) VALORE DELL'INVESTIMENTO

Il punteggio per l'elemento E.1) verrà attribuito dalla Commissione utilizzando il seguente procedimento:

Il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il valore complessivo maggiore, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$SO = Ra / Rmax * 5$$

Dove:

SO = punteggio offerta in esame

Rmax = maggiore valore degli investimenti

Ra = valore degli investimenti di cui all'offerta in esame

5 = punteggio massimo attribuibile

Il punteggio complessivo relativo all'offerta economica, sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi D.1) e E.1).

Il punteggio definitivo, per ciascun concorrente, avuto presente che il punteggio massimo è complessivamente 100, sarà calcolato come somma del punteggio totale attribuito all'Offerta Tecnica e del punteggio totale attribuito all'Offerta Economica.

In caso di offerte uguali (di pari punteggio), si provvederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte.

Sarà oggetto di analisi da parte della Commissione anche il piano economico finanziario della concessione proposto per il periodo di gestione dell'impianto, il quale è **volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera** ricavi sufficienti a coprire i costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell'offerta presentata.

Il piano economico finanziario non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio, ma la sua attuazione, ai sensi dell'art. 171 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, costituisce vincolo nell'esecuzione del contratto di concessione.

Tale documento è parte integrante e fondamentale dell'offerta e sarà utilizzato al fine della verifica di congruità.

Nel piano economico finanziario dovranno essere evidenziati, **A PENA DI ESCLUSIONE**, l'importo annuo del costo della manodopera e l'importo annuo degli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81 / 2008 e imputati alla specifica concessione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

7. DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Promotore che ha partecipato alla gara, qualora non risulti aggiudicatario, potrà esercitare entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, il diritto di prelazione aggiudicandosi così la concessione, previo possesso dei requisiti e previo impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario.

Qualora il Promotore eserciti il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto, a carico del Promotore stesso, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, e pari ad € 18.619,61.

8. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'affidamento prima della conclusione del procedimento di formale stipulazione del contratto (L.120/2020).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, le Garanzie/polizze disciplinate nello schema di convenzione posta a base di gara.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dall'ufficio Contratti del Comune di Piacenza.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno successivamente comunicate – e ai sensi di quanto disposto dall'art.73 del D. lgs 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando/avviso di gara di cui trattasi; tali spese sono indicativamente ammontanti a € 8.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante, **tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto, ed in particolare:

Imposta di registro

€ 200,00 fissi;

Imposta di bollo

€ 45,00 fissi;

1 marca da bollo da € 16,00, ogni 4 facciate per gli allegati al contratto

Esenzione dal bollo per le ASD riconosciute dal CONI.

Diritti di rogito

Proporzionali e calcolati sull'importo del valore della concessione ventennale.

In caso di esenzione dal bollo i diritti di segreteria e di rogito vengono dimezzati.

Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

Si precisa infine che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.

La stazione appaltante potrà pertanto:

-annullare o revocare la gara prima del termine per la presentazione delle offerte, qualora mutino le circostanze di fatto che ne rendono opportuno l'esperimento, dandone comunicazione con le modalità prescritte per la pubblicazione del bando di gara;

-revocare il bando di gara e gli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;

-non procedere all'aggiudicazione ovvero alla stipula del contratto, qualora mutino le circostanze di fatto che lo rendono opportuno o qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico ovvero in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico.

La stazione appaltante potrà altresì non procedere alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ovvero differire la seduta ad altra data, dandone comunicazione tramite sistema SATER.

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Piacenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Nei casi nei quali il soggetto terzo aggiudicatario acquisisca dati personali, il Comune rimane titolare del trattamento ma il soggetto terzo viene designato quale responsabile esterno per il trattamento dei dati. Pertanto il soggetto terzo dovrà compilare e sottoscrivere un modulo di accettazione della nomina quale responsabile esterno.

11. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- Codice dei contratti pubblici;
- Linee guida ANAC applicabili;
- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Piacenza e Prefettura di Piacenza
- nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.